



L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

ANIASA

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

RELAZIONE

**SUL PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE RILEVAZIONI
STATISTICHE RIGUARDANTI IL SETTORE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE**

AI SENSI DELL'ART.14 DELLO STATUTO DI ANIASA

ROMA, 28 LUGLIO 2021

INDICE

1. I presupposti del progetto di revisione del sistema di raccolta delle rilevazioni statistiche per il settore NLT
2. Le conferenti disposizioni statutarie e regolamentari e le competenze attribuite all'Organismo di Vigilanza
3. Le attività del GDL istituito per la revisione del sistema di raccolta delle rilevazioni statistiche per il settore NLT e l'elaborazione del relativo progetto
4. Le garanzie contemplate dal progetto in funzione di compliance antitrust a fronte della disciplina di riferimento
5. Conclusioni

1. Presupposti del progetto di revisione del sistema di raccolta delle rilevazioni statistiche per il settore NLT

1. Con comunicazione del 17 febbraio 2021, a firma del Presidente di ANIASA, Dott. Massimiliano Archiapatti, le associate del settore del noleggio a lungo termine (“**NLT**”) sono state informate della possibilità di effettuare un ampliamento delle rilevazioni statistiche riguardanti il settore NLT, in ragione delle nuove esigenze imprenditoriali del settore e della necessità di acquisire elementi informativi sulle nuove tendenze di mercato, radicalmente mutate dall'emergenza sanitaria in corso. Al riguardo, in tale comunicazione, tra l'altro, si evidenzia che:

“i tradizionali assetti di mercato sembrano, infatti, essere stati rivoluzionati a causa dell'impatto sul nostro settore della pandemia Covid 19, con la conseguente esigenza delle singole associate di poter acquisire elementi di informazione sulle nuove tendenze in atto”.

È stato quindi richiesto che ciascuna associata svolgesse in piena indipendenza e con l'ausilio dei rispettivi uffici legali le proprie autonome valutazioni sull'ipotesi di una nuova piattaforma di richiesta dati, predisposta dal centro studi Fleet & Mobility, condivisa con tutte le associate NLT.

2. Con l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro (“**GDL**”), composto dalle singole associate del settore NLT e dai rispettivi uffici legali, è stato fissato dal Presidente ANIASA un calendario dei lavori per raccogliere ogni autonoma valutazione e le osservazioni dei componenti del GDL,

Le attività del GDL hanno consentito di pervenire alla definizione di un sistema rivisto per la raccolta delle rilevazioni statistiche riguardanti il settore NLT, che è stato inviato, in data 14 luglio 2021, a tutte le associate per ogni opportuna considerazione finale ed allo scrivente e all'Organismo di Vigilanza ANIASA per le valutazioni di competenza.

2. Le conferenti disposizioni statutarie e regolamentari e le competenze attribuite all'Organismo di Vigilanza

3. Come noto, ai sensi dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'11 luglio 2016 (“Statuto”) ANIASA può:

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

promuovere ed organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni sull'attività delle imprese associate; nello svolgimento di tali attività saranno assicurate tutte le garanzie in termini di compliance antitrust anche con riferimento alla raccolta e diffusione dei dati statistici (art. 2, lett. e) dello Statuto).

Siffatta disposizione è peraltro espressione del più ampio principio, anch'esso ribadito dall'articolo 2 dello Statuto, in virtù del quale ANIASA:

non promuove rapporti commerciali fra i singoli associati, i quali conservano ogni più ampia autonomia operativa nel fondamentale rispetto delle regole della libera concorrenza di mercato.

Con lo Statuto è stato inoltre istituito, in seno ad ANIASA, un Organismo di Vigilanza ("OV"), funzionalmente preposto:

alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle regole associative, sul rispetto della normativa in materia di antitrust e delle regole eventualmente adottate dall'Associazione. (art. 14 dello Statuto).

4. Con specifico riguardo al tema della di raccolta di dati statistici lo Statuto definisce come segue le competenze dell'OV:

a garanzia che le attività associative si svolgano in coerenza con il diritto della concorrenza, l'Organismo di Vigilanza verifica il rispetto delle Linee Guida di Compliance Antitrust di Confindustria quali formalmente recepite da Aniasa. Agli stessi fini, l'Organismo di Vigilanza controlla, tra l'altro, che le attività di raccolta e comunicazione delle informazioni relative ai dati statistici siano integralmente esternalizzate ed avvengano esclusivamente in via aggregata . (art. 14 dello Statuto).

I meccanismi di organizzazione e funzionamento dell'OV sono poi integrati grazie alla disciplina di attuazione resa dal Regolamento approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'11 luglio 2016 ("Regolamento"), anche rispetto alla corretta implementazione delle Linee Guida in materia antitrust di ANIASA (cfr. Titolo IV, Capo V).

5. A fronte di tali presupposti, quanto compete all'OV è dunque la verifica della coerenza del progetto di raccolta di dati statistici NLT con il pieno rispetto dei principi di aggregazione e esternalizzazione delle informazioni, quali espressi dalle conferenti norme statutarie e regolamentari.

3. Le attività del GDL istituito per la revisione del sistema di raccolta delle rilevazioni statistiche per il settore NLT e l'elaborazione del relativo progetto

6. Nel corso della prima riunione del 3 marzo 2021 sono state condivise all'interno del GDL le osservazioni preliminari sulla collaborazione con il Centro Studi Fleet & Mobility per la raccolta di dati statistici, segnatamente funzionali alla predisposizione dei Rapporti annuali che ANIASA presenta ad operatori specializzati, stampa e pubblico, sulle principali evoluzioni del settore, nonché con riferimento all'attività di reportistica in favore della base associativa, avente ad oggetto i dati statistici relativi al complessivo settore NLT. Sotto tale aspetto, l'Organismo di Vigilanza ha ricordato al GDL la necessità che sia affidato ad un soggetto terzo ed indipendente l'attività di raccolta dei dati, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di esternalizzazione e di aggregazione, quali espressi dalle conferenti norme dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, ribadendo come tali principi non possano intendersi come alternativi, rivestendo al contrario carattere cumulativo.

Prima e durante la riunione del 3 marzo 2021 è stato trasmesso a tutte le associate la "Proposta per l'ampliamento della raccolta e analisi dei dati relativi al NLT" predisposta dal terzo fornitore Fleet & Mobility, affinché ciascuna associata, in piena riservatezza e con il supporto dei propri consulenti legali, potesse autonomamente suggerire le modifiche al set di dati da raccogliere e delle macrocategorie di cui si componeva la proposta trasmessa, quali "tipologia di cliente" e "tipologia di contratto" con riferimento al fatturato dei contratti di NLT; "tipologia di contratto" e sistema di "alimentazione dei veicoli" in relazione alla flotta circolante; "durata", "chilometraggio annuale" e "tipologia di canale" in relazione ai contratti di noleggio.

Ad esito della riunione del 3 marzo 2021 sono state raccolte le proposte e le valutazioni del GDL con riferimento all'elenco delle voci contemplate nell'ipotesi di nuovo progetto di raccolta dati.

7. Con comunicazione del 10 marzo 2021, il Presidente ANIASA ha quindi inviato a tutto il GDL uno schema di suddivisione dei dati NLT da raccogliere, allineato alle modifiche suggerite dalle singole associate e da queste ultime valutate congiuntamente ai propri uffici legali di riferimento.

La nuova proposta di raccolta dati ha recepito una suddivisione in sezioni delle aree tematiche, con una radicale modifica delle macroaree inizialmente ipotizzate dal fornitore

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

terzo Fleet & Mobility. La suddivisione elaborata in seno alla riunione del 3 marzo 2021 si componeva di quattro principali sezioni così elaborate dal GDL:

- 1) *“Aree strategiche primarie per comunicazione esterna”*, suddivisa in sottosezioni relative al valore e alle spese sostenute per la flotta, ai costi del personale dipendente delle associate e alle fasce di emissione e tipologie di alimentazione della flotta circolante e nuovi ordini di veicoli;
- 2) *“Fatturato”*, classificato in base alla tipologia dei contratti NLT e alla tipologia di clientela;
- 3) *“Flotta circolante”*, suddivisa per tipologia di veicolo, di alimentazione e di cliente richiedente il NLT c.d. “classico” ovvero di clienti con particolari esigenze temporanee o, ancora, clienti operatori c.d. “rent-to-rent”;
- 4) *“Contratti”*, suddivisi in base alla durata, al chilometraggio e alla tipologia di canale di sottoscrizione.

Il nuovo progetto di suddivisione dei dati statistici NLT è stato quindi trasmesso per ulteriori valutazioni e modifiche al GDL, con fissazione del successivo incontro del 22 marzo 2021.

8. Durante la riunione del 22 marzo 2021 sono continuati i lavori di elaborazione di uno schema delle sezioni e delle singole voci per l'ipotesi di nuovo sistema di raccolta e aggregazione dati NLT, con l'apporto delle singole associate e dei loro uffici legali e sempre nel rispetto dei principi di riservatezza, terziarizzazione e aggregazione costantemente ricordati dall'Organismo di Vigilanza ANIASA.

Le modifiche apportate dalle singole associate nel corso della riunione hanno determinato uno snellimento delle voci componenti le quattro sezioni elaborate ad esito dell'incontro del 3 marzo 2021, con l'eliminazione della voce relativa al valore dell'“asset-flotta” oggetto di nuovi ordini di acquisto (Sez. 1); con la riorganizzazione della voce *“Green Innovation”* nella Sez. 1, a sua volta suddivisa in base all'alimentazione dei veicoli immatricolati, ai veicoli dotati di dispositivi telematici e ai veicoli usati venduti suddivisi per sistema di alimentazione; con una razionalizzazione delle voci componenti la Sez. 2 *“Fatturato”*, suddivisa in *“fatturato totale”*, *“fatturato da contratti di noleggio per tipologia veicolo”* e *“fatturato da contratti di noleggio per tipologia di cliente”*; con una semplificazione della classificazione di cui alla Sez. 3 (*“Flotta circolante”*), limitando le singole classificazioni

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

(numero dei veicoli circolanti, tipologia di veicoli, alimentazione e tipologia di cliente) al solo NLT c.d. "classico".

9. Il nuovo schema così razionalizzato è stato, quindi, condiviso con il GDL, fissandosi una successiva riunione al 14 aprile 2021, nella quale si è discussa l'utilità delle indicazioni ricevute da alcune associate aventi ad oggetto le voci di distinzione della Sez. 2 ("*Fatturato*") e della Sez. 3 ("*Flotta circolante*") in base alla tipologia di cliente. In particolare, alcune associate hanno prospettato l'utilità di suddividere la categoria "*liberi professionisti*" in base all'impiego (commercialisti; notai, avvocati, medici, dentisti, ingegneri, architetti), e di suddividere altresì la voce "*Aziende*" in piccole-medie imprese e *corporate*, allineandosi così alla prassi adottata dalle comuni banche dati.

10. Nella successiva riunione tenutasi il 4 maggio 2021, sono state riepilogate e nuovamente discusse le osservazioni e le integrazioni anticipate in seno all'incontro precedente, per come proposte da alcune delle associate. Sono state quindi approvate da tutti i partecipanti alla riunione le integrazioni di cui alla sotto-voce "*professionisti*" nelle Sezioni 2 e 3 e, in particolare, nelle voci F ("*fatturato da contratti di noleggio per tipologia di cliente*") ed L ("*Flotta circolante suddivisa per tipologia di cliente*"), rinviandosi ad un successivo incontro la definizione delle categorie professionali da includere nella rilevazione statistica e l'eventualità di procedere alla suddivisione della sotto-voce "aziende" tra SME e Corporate.

È stato altresì chiesto il parere delle associate e dei rispettivi uffici legali con riferimento all'opportunità di utilizzare i codici identificativi SIC ("*Standard Industrial Classification*") per l'individuazione della tipologia di cliente nelle Sezioni 2 e 3, ovvero il metodo di rilevazione adottato dall'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri ("*UNRAE*") e dall'ISTAT con riferimento alle medesime categorie professionali.

Durante la medesima riunione, ribaditi i principi di riservatezza, terziarizzazione e aggregazione dei dati, si è riconfermata la necessità che il fornitore terzo incaricato della raccolta e dell'elaborazione, in forma aggregata, dei dati comunichi ad ANIASA la sussistenza e l'aggiornamento periodico di avanzati sistemi di protezione e di sicurezza informatica dei propri archivi, al fine di scongiurare ogni eventuale indebita attività di terzi.

A margine dell'incontro, è stato inviato al GDL la nuova "*Proposta Raccolta Dati NLT*", emendata con le ultime revisioni discusse in riunione. Le modifiche hanno riguardato

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

L'inserimento di ulteriori sotto-voci all'interno della Sez. 1, con riferimento alla tipologia (autovetture, veicoli commerciali distinti per peso, moto o altro) dei veicoli immatricolati nel periodo di riferimento; la sostituzione della distinzione su scala temporale (<25 mesi, da 25 a 36 mesi, da 37 a 48 mesi e >48 mesi) riferita ai “*Contratti di noleggio*” con la medesima suddivisione ma riferita agli “*Ordini di noleggio*”, evidenziandosi l'opportunità, discussa tra le singole associate, che la rilevazione statistica avvenga con cadenza semestrale; l'aggiunta di un'apposita Sezione 5 dedicata al “*Corporate Car Sharing*”, suddiviso per tipologia di veicoli e di alimentazione; fissando per ogni successiva discussione alla riunione del 14 giugno 2021.

11. Alla successiva riunione del 14 giugno 2021 sono state ripercorse le tappe dei lavori e del percorso che ha portato ad una radicale modifica della proposta iniziale formulata dal fornitore terzo Fleet & Mobility sottoposta alle singole associate. Cercando di schematizzare le modifiche apportate al progetto iniziale di suddivisione dei dati hanno riguardato, dall'inizio dei lavori:

- una prima modifica ha riguardato la previsione di una nuova sezione (Sez. 1) per l'aggregazione di dati e informazioni utili per il settore NLT, al fine di testimoniare ed avvalorare in sede pubblica ed istituzionale i principali aspetti peculiari dell'attività di noleggio nel contesto economico produttivo.

Nella medesima sezione è stato suggerito l'inserimento, tra l'altro, della suddivisione per tipologia di alimentazione dei veicoli immatricolati e, quindi, concessi in locazione alla clientela, nonché dei veicoli venduti sul mercato al termine del periodo di noleggio.

Ancora, rispetto all'iniziale progetto di raccolta dati, nella medesima Sez. 1 è stata introdotta la voce “*Numero veicoli dotati di dispositivi telematici?*”, identificando il dispositivo telematico nel sistema di tracciamento installato in un veicolo che consenta di inviare, ricevere e memorizzare dati telemetrici, con espressa esclusione degli analoghi dispositivi utilizzati per il *car sharing* o per il *corporate car sharing*;

- nella Sez. 2 (“*Fatturato*”), rispetto all'iniziale progetto, l'indicazione della tipologia di clientela è stata oggetto di attenta considerazione da parte del GDL, che ha distinto in separate voci le “*persone fisiche*” e le “*partite IVA/codici fiscali*”; inoltre la voce “*Aziende*” contempla aziende di ogni dimensione, accorpando la voce “*PMI-*

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

Micro imprese” precedentemente indicata in voce distinta. Anche la voce originaria *“liberi professionisti”*, nel corso dei lavori del GDL, è stata oggetto di attente valutazioni e nella stesura finale è stata indicata quale *“Clienti Privati con partita IVA”*;

- inoltre, sempre rispetto all’iniziale progetto di raccolta dati prospettato dal soggetto terzo fornitore, non è stata mantenuta la richiesta di distinzione del fatturato in fatturato derivante da nuovi contratti e derivante da contratti in essere;
- nella Sez. 3 (*“Flotta Circolante”*), rispetto al primo schema, non è stata approvata la richiesta di distinzione della flotta per nuovi contratti e per contratti in essere. È stata invece introdotta, rispetto alla proposta base, una distinzione in categorie della clientela analoga a quella della Sez. 2 (*“Fatturato”*);
- nella Sez. 4 (ora *“Ordini”*), rispetto all’iniziale schema, l’originario termine *“contratti”* è stato modificato in *“ordini”*, con riferimento sia alla durata che al chilometraggio annuale, nonché alla tipologia di canale utilizzato per la sottoscrizione dei contratti di NLT;
- nella nuova Sez. 5 (ora appositamente dedicata al *“Corporate Car Sharing”*, prima genericamente indicata come *“Altro”*), rispetto allo schema iniziale di raccolta dati, le tipologie di alimentazione dei veicoli coinvolti nel settore NLT sono state accorpate in *“alimentazione endotermica”* e *“alimentazione alternativa”*.

Nel corso della medesima riunione del 14 giugno 2021, preso atto delle osservazioni e delle integrazioni pervenute dalle singole associate – con l’ausilio dei rispettivi uffici legali – e riepilogate tutte le modifiche allo schema di aggregazione dati come sopra schematizzate, si è svolto un dibattito tra i partecipanti, nel comune obiettivo di semplificazione delle voci oggetto dell’attività di raccolta dati, in forma indipendente e riservata, da parte del soggetto terzo coinvolto.

È stata quindi condivisa all’interno del GDL la periodicità annuale per l’attività di reportistica e di aggregazione dati da parte del soggetto terzo, condividendosi invece la periodicità semestrale esclusivamente per le sotto-voci *“Vendita usato”* nella Sez. 1 (indicativa del numero aggregato di veicoli venduti a fine ciclo produttivo del NLT, suddivisi per tipologia di alimentazione secondo il c.d. standard UNRAE) e alle sotto-

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

voci, di cui alla Sez. 3 (*"Flotta circolante"*), lett. G: *"Flotta circolante veicoli al 31/12"*; lett. I: *"Suddivisione per alimentazione (standard c.d. UNRAE)"* e lett. L: *"Flotta circolante per tipologia di cliente"*. Con riferimento, invece, alla Sez. 3 (*"Flotta circolante"*) e, nello specifico, alla sotto-voce G1 (*"flotta a disposizione per esigenze temporanee della clientela"*), è stata condivisa dalle imprese associate l'opportunità di indicare i veicoli a disposizione dell'azienda di noleggio e quelli concessi in locazione con contratti di durata inferiori ai 12 mesi.

Sempre nel comune obiettivo di semplificazione delle voci oggetto dell'attività di raccolta dati, le singole associate hanno evidenziato alcune possibili difficoltà nella raccolta di dati idonei a identificare le differenti categorie di *"liberi professionisti"* sia con riferimento alla Sez. 2 (*"Fatturato"*) che alla Sez. 3 (*"Flotta circolante"*), suggerendo il confronto con l'analisi annuale svolta dall'UNRAE, sulla base di dati pubblici della Motorizzazione Civile, che consentirebbe l'utilizzo delle seguenti categorie: imprese individuali, professionisti, agenti di commercio, agricoltori e consigliando la medesima categorizzazione.

All'esito del confronto anche su tali ultimi aspetti, i lavori sono stati rinviati ad apposita riunione – convocata per il 1° luglio 2021 – fissata per l'approvazione finale dei lavori in merito alla proposta di rilevazione statistica per il settore NLT, con successivo invio della completa documentazione sull'attività svolta all'Organismo di Vigilanza ANIASA e, quindi, per l'acquisizione della proposta commerciale e delle modalità informatiche di raccolta da parte del fornitore terzo incaricato dell'aggregazione dei dati, nel rispetto dei principi di autonomia, trasparenza e massima riservatezza, nonché di esternalizzazione e di aggregazione.

12. Durante la riunione del 1° luglio 2021, a cui hanno partecipato le imprese associate del settore NLT insieme con i referenti dei rispettivi uffici legali, è stata nuovamente analizzata l'intera scheda oggetto della proposta al fornitore terzo e indipendente per la raccolta di dati in forma aggregata, considerando le osservazioni e le integrazioni pervenute ed approvate dalle associate nelle riunioni del 3 marzo 2021 e, in particolare, nella riunione del 14 giugno 2021.

Ad esito del dibattito tra i partecipanti alla riunione, durante il quale sono state nuovamente sottolineate le esigenze di semplificazione e chiarezza delle voci oggetto della proposta di raccolta dei dati, la proposta di rilevazione statistica per il settore NLT

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

è stata approvata all'unanimità dei partecipanti, ritenuta dalle associate rispondente alle esigenze e agli scopi per cui è stato istituito il GDL.

Contestualmente sono state approvate le indicazioni su una prima bozza di glossario contenente le definizioni di cui ad ognuna delle n. 5 sezioni componenti la scheda di rilevazione dati.

Si è quindi rinviato alla formale richiesta di formulazione di un'offerta economica a cura del fornitore terzo, da sottoporre poi all'attenzione delle associate per la relativa approvazione e suddivisione dei costi, ricordandosi ancora una volta le principali modalità operative con cui la raccolta dati dovrà essere effettuata, ossia nel rispetto dei più elevati standard di professionalità del soggetto rilevatore, dei principi di autonomia, trasparenza e massima riservatezza, nonché di esternalizzazione e di aggregazione dei dati oggetto di raccolta. Contestualmente alla formulazione della proposta economica, il fornitore terzo dovrà quindi specificare le modalità operative della raccolta e del flusso dei dati verso ANIASA, che avverrà esclusivamente in forma aggregata e unicamente per scopi istituzionali, gestendo tali informazioni con i più elevati standard di sicurezza informatica.

4. Le garanzie contemplate dal progetto in funzione di compliance antitrust a fronte della disciplina di riferimento

13. Come detto, le attività del GDL hanno consentito di pervenire alla definizione di un sistema rivisto per la raccolta delle rilevazioni statistiche riguardanti il settore NLT, che è stato inviato, in data 14 luglio 2021, a tutte le associate per ogni opportuna considerazione finale ed allo scrivente e all'Organismo di Vigilanza ANIASA per le valutazioni di competenza.

Sui presupposti sopra definiti, compete all'OV vigilare sull'applicazione delle regole associative, sul rispetto della normativa in materia di antitrust e delle Linee Guida di Compliance Antitrust di Confindustria e delle regole adottate dalla stessa ANIASA, con specifico riguardo al tema dell'aggregazione e dell'esternalizzazione delle informazioni.

14. Nell'esercizio di tali funzioni, occorre, tra l'altro, prendere a riferimento le indicazioni rese dalle Linee Guida sulla Compliance Antitrust dell'Autorità Garante della

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

Concorrenza e del Mercato ("Agcm" o "Autorità") del 25 settembre 2018, pubblicate nel bollettino ufficiale n. 37/2018, del 8 ottobre 2018 ("Linee Guida").

Per quanto in questa sede rileva, le Linee Guida dell'Autorità dispongono che le attività di compliance, al fine di risultare compiutamente adeguate alla prevenzione degli illeciti antitrust; postulano, anche in fase di implementazione, un'attività di continuo monitoraggio e di aggiornamento.

In adesione all'approccio così delineato, si ritiene che il più corretto riscontro ai temi definiti in premessa, postuli una preliminare verifica della persistente adeguatezza della citata disciplina statutaria e regolamentare a rispecchiare gli orientamenti di giurisprudenza e prassi antitrust, segnatamente in materia di scambio di informazioni.

15. Invero, le ipotesi di scambio di informazioni sensibili continuano a costituire un elemento centrale dell'attività di *enforcement* dell'Autorità. Da ultimo, con decisione del 20 maggio 2021, è stata infatti avviata un'istruttoria (I856) per un possibile scambio di informazioni sensibili, altrimenti non accessibili in maniera massiva e con le medesime modalità di fruizione, anche temporale, volto a consentire alle imprese assicurative di praticare ai consumatori finali premi più elevati per le polizze RCA, tramite l'attuazione di politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali e dalla politica di prezzo praticata dai concorrenti nel segmento della vendita diretta.

Ad avviso dell'Autorità, la costante disponibilità di una elevata quantità di informazioni recenti, granulari e monitorabili avrebbe artificiosamente aumentato la trasparenza dal lato dell'offerta con conseguente alterazione del comportamento economico e della politica di prezzo delle imprese assicurative in ordine alla vendita diretta di polizze RCA.

16. I contorni della fattispecie illecita – definita in via generale dalle *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, pubblicate in GUUE C11 del 14.1.2011 - sono, peraltro, oggetto di un'attenta giurisprudenza. In tal senso:

- a. con sentenze nn. 12529 – 12545 del 2020 il Tar Lazio ha accolto i ricorsi promossi da Banca PSA Italia S.p.A., Banque PSA Finance S.A., Santander Consumer Bank S.p.A., BMW Bank GmbH, BMW AG, FCA Bank S.p.A., FCA Italy S.p.A., CA Consumer Finance S.A., FCE Bank Plc., Ford Motor Company, General Motor Financial Italia S.p.A., General Motors Company, RCI Banque

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

S.A., Renault S.A., Toyota Financial Services Plc., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen AG., Assofin ed Assilea avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dall'AGCM a conclusione del procedimento istruttorio I811, annullando per l'effetto il predetto provvedimento. Come si ricorderà, l'istruttoria era stata avviata con provvedimento del 28 aprile 2017 a seguito della presentazione di una domanda di clemenza da parte delle società Daimler AG e Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. (presentata nel 2014 e successivamente integrata nel 2016), al fine di verificare l'esistenza di un'intesa unica, complessa e continuata avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi tra le captive banks dei principali gruppi automobilistici (Banca PSA Italia, BMW Bank, FCA Bank, FCE Bank, General Motor Financial Italia, RCI Banque, Toyota Financial Services, Volkswagen Bank). Il procedimento era stato successivamente esteso soggettivamente dall'AGCM nei confronti delle controllanti delle captive banks a titolo di parental liability. Con il provvedimento impugnato l'AGCM ha ritenuto che le ricorrenti avessero posto in essere, nel periodo 2003-2017, un'intesa restrittiva della concorrenza, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks. L'AGCM ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie per un totale complessivo di circa 678 milioni di euro.

- b. le motivazioni a sostegno di tali pronunce non si prestano, tuttavia, ad essere interpretate alla stregua di una revisione di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati in base ai quali, in linea di principio, uno scambio di informazioni infrange il divieto di intese restrittive della concorrenza: *“laddove risulti che, in base al complesso delle circostanze rilevanti, esso abbia per oggetto quello di restringere o falsare il libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, ad esempio consentendo a una o più imprese di venire a conoscenza delle strategie di mercato dei propri concorrenti”*, (tra le tante, Consiglio di Stato, 27 giugno 2014, n. 3252, Logistica internazionale)
- c. le condizioni in presenza delle quali scambio di informazioni può costituire una restrizione della concorrenza, in quanto esso *“riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese”*, sono puntualmente declinate dalla stesso giudice, in

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

ragione della “*natura strategica delle informazioni scambiate (ad esempio, prezzi effettivi, sconti, aumenti, riduzioni o abbuoni)*”, anche se “*riferiti a comportamenti di prezzo storici*”, dovendosi all'uopo verificare: “*a) se i dati vengono forniti alle parti in modo aggregato o individualizzati; b) l'età dei dati, c) la frequenza dello scambio di dati; d) se le informazioni sono pubbliche, ovvero facilmente accessibili per tutti i concorrenti e i consumatori (in termini di costi di accesso)*” (201 Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2018, n. 4010; 29 marzo 2018, nn. 1998 e aa., e 21 marzo 2018, n. 1822, tutte relative al caso I771).

17. Alla luce della ricostruzione succintamente svolta, sembra rinvenibile una linea di continuità negli orientamenti di giurisprudenza e prassi antitrust in materia di applicazione dell'art. 101 TFUE al divieto di scambio di informazioni sensibili tra concorrenti.

In questi termini, trova conferma la persistente adeguatezza delle citate previsioni statutarie e regolamentari - di cui Aniasa si è dotata a fini di antitrust compliance - a rispecchiare gli orientamenti della prassi antitrust, con particolare riguardo alla disciplina concorrenziale dello scambio di informazioni.

18. Ogni attività di elaborazione raccolta e diffusione dei dati statistici NLT deve pertanto essere svolta in stretta aderenza alle conferenti disposizioni statutarie e regolamentari e risultare, quindi, calibrata in funzione di garanzia del compiuto rispetto dei principi di esternalizzazione ed aggregazione delle informazioni oggetto di raccolta per l'elaborazione dei dati statistici.

Invero, una debita aggregazione delle informazioni assicura, di norma, che le relative attività associative possano aver luogo in un quadro di strutturale compatibilità con le regole di concorrenza. L'aggregazione delle informazioni costituisce il rimedio principe, nella prospettiva di escludere la circolazione di dati individuali delle singole imprese, tali da condizionare – anche solo indirettamente - le autonome determinazioni dei soggetti cui sono destinate, rispetto a condotte concorrenzialmente rilevanti.

Agli stessi fini, esternalizzare l'attività di raccolta e comunicazione delle informazioni consente di precludere ogni forma di accesso dei concorrenti, reciproco o anche solo unilaterale, a dati sensibili di pertinenza di un determinato associato. La fattispecie viene così ricondotta al di fuori di un'ipotesi di “scambio” suscettibile di generare effetti pregiudizievoli sulla concorrenza.

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

19. Ciò posto, in relazione al progetto di revisione del sistema di raccolta delle rilevazioni statistiche per il settore NLT, vale richiamare - ad integrazione degli elementi di garanzia posti in luce nella precedente sezione della presente relazione, dedicata alle attività del GDL - che il progetto stesso potrà essere implementato, nel rispetto delle seguenti ulteriori cautele:

- a. i dati delle singole imprese associate sono forniti direttamente dalle imprese stesse al soggetto terzo ("ST") e trattate con la massima riservatezza, che potrà essere assicurata attraverso specifici informatici quali l'accesso al sito protetto e riservato alla singola associata con propria username e password ed esclusivamente limitato alle pagine di input dei dati propri della singola associata. Ciò ad esclusione dell'utilizzo di ogni supporto fisico per la trasmissione, sia esso cartaceo o digitale;
- b. l'impegno del ST a considerare riservati ogni dato o informazione raccolta troverà specifico riscontro in sede contrattuale, con la conseguente applicazione delle figure di responsabilità previste dalla legge in caso di violazione della clausola;
- c. ST non divulgherà alcuna informazione al di fuori di quanto disciplinato per la diffusione dei dati aggregati ed a titolo ulteriormente prudenziale potrà svolgere un'ulteriore attività di verifica tesa a confermare - prima della divulgazione - l'assenza di informazioni anche solo indirettamente sensibili sul piano concorrenziale che possano ricavarsi dai dati aggregati.

Grazie al concorso di tali garanzie, il progetto di revisione del sistema di raccolta delle rilevazioni statistiche per il settore NLT, non presenta profili suscettibili di dar luogo alla circolazione, in ambito associativo, di informazioni che consentano di risalire ai dati individuali di carattere riservato o sensibile, di pertinenza delle singole imprese associate.

5. Conclusioni

20. In funzione dei suoi tratti distintivi, il progetto di revisione del sistema di raccolta delle rilevazioni statistiche per il settore NLT espressione della attività del GDL appare coerente - come il precedente modello - ad offrire adeguate garanzie purché:

L'Organismo di Vigilanza - ANIASA

Avv. Manfredi De Vita

Avv. Giorgio Altieri

- a. in termini di esternalizzazione delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati statistici, le informazioni delle singole imprese associate siano fornite direttamente ed unicamente dalle imprese stesse a ST e da questi trattate con la massima riservatezza, di modo da impedire che ciascuna delle associate - al pari della stessa ANIASA - possa avere accesso, direttamente o indirettamente, ai dati trattati da ST ovvero prender parte alle relative attività di elaborazione;
- b. rispetto alla aggregazione dei dati oggetto di diffusione, i dati statistici siano restituiti esclusivamente in forma aggregata tanto alle associate che alla stessa associazione. In tal modo, tra l'altro, ANIASA – che non riceverà in alcun caso dati direttamente dalle imprese – dovrà avere accesso esclusivamente alla stessa tipologia di informazioni aggregate fornite da ST alle associate.

Alla luce di tutto quanto precede, il progetto di revisione del sistema di raccolta delle rilevazioni statistiche per il settore NLT, oggetto della presente relazione, si presta ad essere realizzato in conformità all'articolo 14 dello Statuto di ANIASA.



Avv. Manfredi De Vita



Avv. Giorgio Altieri